

**Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Padova**

# **Le novità sugli Enti del Terzo Settore e sulle Associazioni Sportive Dilettantistiche**

**21 novembre - 01 dicembre 2022**



# **RIFORMA DELLO SPORT: ANALISI DELLE NOVITA' E EFFETTI APPLICATIVI**



## Inquadramento normativo:

**Legge 86/2019** ha conferito delega al Governo per il **riordino e la riforma** delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché per la disciplina del rapporto di lavoro sportivo.

Sono stati adottati decreti :

1. [D.lgs. del 28.02.2021 n. 36](#): riordino e la riforma delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo**;
2. [D.lgs. del 28.02.2021 n. 37](#): misure in materia di rapporti di **rappresentanza degli atleti e delle società sportive** e di accesso ed esercizio della professione di **agente sportivo**;
3. [D.lgs. del 28.02.2021 n. 38](#): misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di **ammodernamento o costruzione di impianti sportivi**;
4. [D.lgs. del 28.02.2021 n. 39](#): semplificazione di adempimenti relativi agli **organismi sportivi**;
5. [D.lgs. del 28.02.2021 n. 40](#): sicurezza nelle **discipline sportive invernali**.



L'entrata in vigore dei decreti è stata differita dal [d.l. 25/05/2021 n. 73](#), modificato dalla [legge 23/07/2021 n. 106](#), e non è uniforme:

- Il d.lgs. n. 36 entrerà in vigore il 01/01/2023, ad eccezione della disciplina avente a oggetto l'abolizione del vincolo sportivo, la cui decorrenza è fissata nel 31/07/2023.
- I d.lgs. n. 37 e 38 entreranno in vigore il 01/01/2023;
- Il d.lgs. n. 39 è entrato in vigore il 31/08/2022;
- Il d.lgs. n. 40 è entrato in vigore il 01/01/2022;



## **D.lgs. del 28.02.2021 n. 36 coordinato con D.lgs 05.10.2022 n.163**

Il correttivo è intervenuto a modificare il d.lgs. n. 36 soprattutto in materia di

- lavoro sportivo dilettantistico
- disciplina civilistica degli enti sportivi dilettantistici

correggendo evidenti storture rimaste nel testo originario del decreto



## Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende:

a) associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che **svolge**, senza scopo di lucro, **attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;**



## Art. 6 - Forma giuridica

Il decreto di riforma conia il termine “**Enti Sportivi Dilettantistici**” (incipit art. 6 co.1) per riferirsi ai **soggetti che potranno gestire attività sportive** così da raggrupparne le varie forme giuridiche possibili.

- Di **associazione** sportiva, sia priva che con riconoscimento della personalità giuridica (artt. 36 e seguenti C.c.);
- Di **società di capitali**, di cui al libro V, titolo V del C.c.; \*
- ~~Di **società di persone**;~~\*
- Di **società cooperative**, di cui al libro V, titolo VI del C.c.;
- Di **enti del terzo settore** (ETS) costituiti ai sensi dell’articolo 4, co.1 del Codice del Terzo Settore.



### **Esclusione società di persone:**

- Evitare confusione del patrimonio
- Impossibilità di godere delle agevolazioni fiscali

### **Società cooperative:**

- l'esclusione avrebbe provocato **problemi di prosecuzione** per le cooperative sportive dilettantistiche esistenti → trasformazione in società di capitali → **devoluzione del patrimonio**

### **Enti del terzo settore: 3 Requisiti:**


- Iscrizione al RUNTS
- Esercizio, tra le attività di interesse generale (art.5 CTS), l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche
- Iscritti al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche





### **Art.6 co.2 - Norme Applicabili agli ETS sportivi**

Le disposizioni del DLgs. 36/2021 in tema di attività sportiva per gli enti iscritti nei due registri (RUNTS e RNASD) si applicano **esclusivamente in merito all'attività sportiva esercitata** e nei limiti di compatibilità con le regole del Terzo settore.



Nel caso di carenza di norme di diritto sportivo o nel caso di contrasti fra norme, prevalgono le norme previste per il Terzo settore o quelle sull'impresa sociale.




## **Art. 7 – Atto costitutivo e statuto**

Il decreto introduce gli elementi minimo degli statuti per gli Enti Sportivi Dilettantistici

Nello statuto devono essere espressamente previsti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- g) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.



Molte a.s.d. e s.s.d. saranno costrette ad interventi di modifica statutaria.



Tre i punti di attenzione:

- 1. Esercizio in via stabile e principale** dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica

**elemento imprescindibile nei testi statutari**

Differenziazione tra le attività per il cui scopo è stato costituito l'ente rispetto a attività secondarie e strumentali utili all'ottenimento di risorse finanziarie aggiuntive.

Necessario chiarimento interpretativo sul significato/contenuto specifico di ciascuna delle attività (formative, didattiche, di preparazione, di assistenza) e sullo svolgimento di tutte tre le aree di attività (sportiva, didattica, formativa),


→ potenziale rischio di cancellazione/espulsione dal registro se non vengono svolte



## **2. Art.9 – Attività secondarie e strumentali**

**Co. 1** Se previsto nello statuto, A.s.d. e s.s.d. potranno esercitare **attività diverse** purché queste abbiano carattere secondario e strumentale secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito decreto.

**Co. 1-bis** Ai fini del rapporto con le attività principali non si computino quali attività diverse i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive. \*



### 3. Art.11 – Incompatibilità degli amministratori

Regime più penalizzante rispetto a quanto previsto in precedenza dall'art. 90, comma 18bis, della legge 289/2002

Art. 90 comma 18 bis L.289/2002	D.lgs. 36/2021 (art.11)
È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la <b>medesima carica</b> in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva	È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire <b>qualsiasi carica</b> in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale (FSN), disciplina sportiva associata (DSA) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI.



Le penalizzazioni sono due.

- l'incompatibilità di carica attiene a “**qualsiasi**” carica che sia prevista statutariamente

Esempio: consigliere-consigliere; consigliere-presidente; consigliere-tesoriere; consigliere-revisore; consigliere-proviro ecc.

- l'incompatibilità di **carica si conferma** tra a.s.d./s.s.d. della medesima FSN o DSA e **si estende** a qualsiasi altra a.s.d./s.s.d. affiliata al medesimo EPS a prescindere dalla disciplina sportiva praticata.



Conseguenze dalla violazione di tale divieto? **Carenza normativa.**

- perde la qualifica l'ente sportivo e tutte le agevolazioni che ne conseguono?
- perdono la qualifica entrambi gli enti?
- ogni sodalizio deve periodicamente (con quale frequenza?) verificare se un proprio amministratore abbia, successivamente alla nomina, assunto una carica anche in un altro ente?
- sanzione a carico dell'amministratore? che perderà ex lege una o entrambe le cariche?
- una sanzione pecuniaria? o un richiamo con la possibilità di sanare la situazione dimettendosi entro un certo termine?



## Art. 8 – Assenza di fine di lucro

**Art. 8 co.1** - Le associazioni e le società sportive dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

**Art. 8 co.2** - Divieto di distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

**Art. 8 co.3 – Deroga:** Introduce per lo sport l'ipotesi di **distribuzione degli utili \***

- Valida solo per le società sportive costituite sotto forma di **società di capitali o coop. (non prevalente)**
- Limite del 50% dell'utile al netto di perdite pregresse
- Può realizzarsi con **due differenti modalità**
  1. Aumento gratuito del capitale sociale;
  2. Distribuzione ai soci anche mediante aumento gratuito o emissione SFP.






## **1. Aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato**

Limitazioni: non può eccedere il 50% dell'utile d'esercizio e nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti

## **2. Distribuzione diretta ai soci**

Limitazioni: non può eccedere il 50% dell'utile d'esercizio e non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato del 2,5% rispetto al capitale effettivamente versato



Non si applica alle Coop. A mutualità prevalente di cui al 2512 C.c.


**Art. 8 co.4** – Per gli enti societari e cooperativi è prevista la possibilità di **rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al co.3**



## Art. 148 co.8 lett.a) – Assenza di fine di lucro


a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione **non siano imposte dalla legge;**

la distribuzione di utili ex art.8 co3 D.lgs. 36/2021 può essere considerata “imposta” dalla legge?



## Registro CONI e Dipartimento dello Sport

Iscrizione è possibile solo per gli enti sportivi dilettantistici che non hanno scopo di lucro



possibile cancellazione dal registro per la s.s.d.



## **Procedura di adeguamento degli statuti**

**Attualmente non sussistono agevolazioni.**

Il ricorso all'assemblea straordinaria oltre a poter rappresentare un ostacolo per le associazioni composte da un numero rilevante di associati, è altresì onerosa per le s.s.d, dovendosi ricorrere all'atto pubblico.



# **IL NUOVO REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT**



# **REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

## **TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT**

Il Registro Nazionale della attività sportive dilettantistiche è diventato operativo il 31 agosto 2022.

Tale Registro sostituisce il precedente registro del CONI.

Resta sempre in capo alle Federazioni Sportive ed agli Enti sportivi il riconoscimento dei fini sportivi della ASD/SSD

L'iscrizione nel Registro certifica la effettiva natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta da ASD e SSD



## REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

Sport e Salute S.p.A., ha il compito di attività ispettiva per il Dipartimento per lo sport sugli obblighi relativi a:

- i) forma giuridica;
- ii) contenuto di atto costitutivo e statuto;
- iii) assenza del fine di lucro;
- iv) attività secondarie e strumentali;
- v) incompatibilità;
- vi) disposizioni tributarie



## REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

### TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

.<https://registro.sportesalute.eu>.

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

ESCI

Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

Dipartimento per lo sport

SPORT E SALUTE

Home Domande Regolamento e norme Guide utente FAQ

← DOMANDA

SOCIETÀ SPORTIVA  
DILETTANTISTICA A RESPONSABILITÀ LIMITATA IN SIGLA

Panoramica Affiliazioni Documenti Consigli Tesseramenti Attività





# REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

## TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

[.https://registro.sportesalute.eu](https://registro.sportesalute.eu)




Nuova affiliazione ▼

ID	Organismo	Codice affiliazione	Discipline	Inizio - fine	
✓ [REDACTED]	 FIP	[REDACTED]	CD002 - Pallacanestro	06/07/2022 - 30/06/2023	<i>Validato il 23/08/2022</i>
✓ [REDACTED]	 CSI	[REDACTED]	CD002 - Pallacanestro	07/10/2022 - 31/08/2023	<i>Validato il 13/10/2022</i>

Vista da 1 a 2 di 2 elementi

Precedente 1 Successivo

**Legenda**

-  In attesa di convalida
-  Convalidato da OS
-  Rifiutato da OS





# REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

## TENUTO DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT

☰ Panoramica    📁 Affiliazioni    📄 Documenti    ➔ Consigli    👤 Tesseramenti    📅 Attività

Nuovo documento ▾

ID	Tipo documento	Data documento		
✓ 00136413	Atto costitutivo			Validato il 23/08/2022
✓ 00136414	Modifiche e aggiornamenti - Verbale modifiche Statutarie			Validato il 23/08/2022
✓ 00211800	Dichiarazione sostitutiva	04/04/2018		Validato il 23/08/2022
✓ 00348183	Statuto	13/07/2017		Validato il 23/08/2022
✓ 01124485	Statuto	06/10/2022		Validato il 25/10/2022
✓ 01124487	Atto costitutivo	06/10/2022		Validato il 25/10/2022
✓ 01124808	Modifiche e aggiornamenti - Verbale modifica Cariche sociali	06/10/2022		Validato il 25/10/2022

Vista da 1 a 7 di 7 elementi



# **LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO**



## **LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO**

Viene definito come lavoratore sportivo:

- l'atleta
- l'allenatore
- l'istruttore,
- il direttore tecnico,
- il direttore sportivo,
- il preparatore atletico e il direttore di gara

N.B. Non esiste più distinzione tra il settore professionistico e il settore dilettantistico



## **LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO**

Sono esclusi dalla definizione di lavoratore sportivo chiunque svolga attività di carattere amministrativo-gestionale.

Sarà necessario attendere l'emanazione di un decreto attuativo per verificare concretamente quali figure non rientreranno nella definizione di lavoratore sportivo in senso stretto per i quali sarà previsto un inquadramento ordinario

Ad esempio: i custodi, i manutentori, gli addetti alle pulizie degli impianti sportivi



## **LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO**

Il Lavoratore sportivo può avere il seguente inquadramento:

- rapporto di lavoro subordinato/dipendente
- rapporto di lavoro autonomo,
- rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

N.B.: Il lavoratore sportivo non potrà essere invece oggetto di prestazioni occasionali



## **LA NUOVA DEFINIZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO**

In termini pratici è necessario che la lettera di assunzione o il contratto di lavoro autonomo sottoscritto tra le parti deve risultare ben aderente al concreto svolgimento del rapporto di lavoro sportivo o di collaborazione professionale in ambito sportivo.



## LA FIGURA DEL VOLONTARIO SPORTIVO

Abrogazione dei c.d. compensi sportivi dilettantistici ex art.67 del TUIR;

Introduzione della figura del «**volontario sportivo**»: la ASD, SSD, possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di volontari che mettano a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito.



**GRAZIE E ARRIVEDERCI**